



Venerdì 13/09/2024

Donazione e atto di trasferimento, se non collegati l'imposta è dovuta

A cura di: *FiscoOggi*

Il contribuente Ã tenuto a provare la correlazione tra atto di liberalitÃ (diretta o indiretta) e acquisto dellâ€™immobile o dellâ€™azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o Iva.

Le liberalitÃ indirette collegate ad atti che importano il trasferimento di diritti reali immobiliari o di aziende non erodono la franchigia, relativa allâ€™imposta sulle successioni e donazioni, che spetta in base al rapporto di parentela tra donante e donatario, a condizione che risulti il collegamento tra la liberalitÃ stessa e lâ€™acquisto dellâ€™immobile o dellâ€™azienda. Questo principio Ã stato espresso dalla Corte di cassazione con lâ€™ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024.

Alla base della vicenda processuale, vi Ã il quarto comma dellâ€™articolo 1 del testo unico sullâ€™imposta di successione e donazione, Dlgs n. 346/1990. Questa disposizione stabilisce che lâ€™imposta di donazione non si applica â€œnei casi di donazioni o di altre liberalitÃ collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per lâ€™atto sia prevista lâ€™applicazione dellâ€™imposta di registro in misura proporzionale, o dellâ€™imposta sul valore aggiunto.â€•

Con questa previsione, introdotta dalla legge n. 342/2000, il legislatore ha voluto favorire la trasparenza dei corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari o di aziende.

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/donazione-e-atto-trasferimento-se-non-collegati-limposta-e-dovuta>